

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

(32^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (1105)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 351, 358, 361, 362
BATTAGLIA	360
CHABOD	360, 361
GIANQUINTO	357, 360
GIRAUDO, <i>relatore</i>	352, 359
JODICE	355, 358, 359, 362
MAGLIANO	358
PREZIOSI	360
TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>	355, 357, 358 359, 361, 362

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Chabod, Cre-spellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Girauda, Jodice, Lepore, Maggio, Petrone, Picardi, Preziosi, Ruini, Schia-

vone, Schietroma, Tupini, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bonafini, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo e Zagami sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Darè, Canziani, Carucci, Cataldo e Magliano Terenzio.

Intervengono il Ministro dell'interno Taviani e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ceccherini.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (1105) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di uso degli apparecchi automatici

e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O, *relatore*. Onorevoli colleghi, non indugero sui grossi titoli e sui vari articoli concernenti la cosiddetta « battaglia dei *flippers* » che ho potuto scorrere sfogliando il ricco e documentato *dossier* che la SAPAR, cioè la Sezione apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative, ha inviato a me, e penso, anche agli altri membri della nostra Commissione. Dirò soltanto che ben sei di questi articoli sono stati pubblicati da un quotidiano di Roma, il quale, dato l'argomento da tempo libero, ha voluto essere in carattere con la propria testata, impegnandosi, però, in questa battaglia con uno zelo che forse l'argomento non meritava.

Il disegno di legge in discussione rappresenta una necessaria integrazione alle disposizioni dell'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, articolo rimasto monco, come i colleghi sanno, con la nota sentenza del 28 giugno 1963 della Corte costituzionale, che dichiarava appunto incostituzionali gli ultimi tre commi di tale articolo.

I *flippers* per le loro caratteristiche tecniche, per la diffusione che hanno e per le conseguenze che possono avere sui giovani sono da comprendersi fra gli apparecchi automatici ammessi, o sono invece da escludere e quindi da proibire?

Prima di esprimere il mio parere al riguardo, desidero intanto far notare che non dovrebbero sussistere dubbi — presso questa Commissione, come del resto non sono sorti alla Camera — che in armonia con l'articolo 718 del Codice penale, che vieta il gioco d'azzardo ovunque esercitato, anche il divieto previsto dall'articolo 110 del testo unico per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, degli apparecchi automatici da giuoco, le cosiddette « macchine mangiasoldi » o *slot machines*, venga esteso ai luoghi privati, cioè ai circoli ed alle associazioni di qualsiasi genere.

Ciò è previsto nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che andiamo ad esaminare e rappresenta un primo aspetto di quell'integrazione dell'articolo 110 della quale ho enunciato or ora la necessità. Aspetto, questo, principalmente giuridico, che consente l'assimilazione, nella stessa disciplina, dei circoli e delle associazioni private ai pubblici esercizi.

Se, infatti, il giuoco attuato mediante questi apparecchi automatici o semiautomatici è antieducativo ed antisociale, non si comprende perchè esso debba essere proibito solamente in alcuni luoghi e non in altri.

Il secondo comma, sempre dell'articolo 1, stabilisce che cosa si debba intendere per apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco; essi sono « quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita ».

Questo comma, come è noto, nel testo originario del disegno di legge non c'era. Peraltro, a mio avviso, l'emendamento aggiuntivo era non soltanto opportuno, ma necessario.

Riserve sono state avanzate, alla Camera, sul fatto che fossero inclusi, con l'espressione « ripetizione di partita » in funzione di premio, anche i *flippers*. È sembrato eccessivo ai sostenitori dei *flippers* che, come ho letto nella relazione della SAPAR, « la semplice ripetizione di partita fosse stata assunta a parametro di differenziazione fra apparecchi di trattenimento e quelli da giuoco, cioè fra lecito e illecito ».

Si è detto che l'argomento della scommessa non aveva incidenza nei riguardi dei *flippers*, più che per ogni altro tipo di giuoco, mentre la sentenza della Corte costituzionale vietava esplicitamente gli apparecchi che « subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di scommessa ».

Allo scopo di assicurare un maggior controllo sull'uso di questi apparecchi, l'onorevole Greppi alla Camera e, se non sbaglio, il senatore Jodice in questa sede, hanno proposto un emendamento che prevede per i noleggiatori o gestori di questi apparecchi il nulla osta di agibilità, emendamento che la

Commissione della Camera ha respinto, come ha respinto l'emendamento dell'onorevole Vestri, inteso a stabilire l'uso dei *flippers* soltanto nelle sedi dei circoli ed associazioni limitatamente a non più di due apparecchi, e semprechè essi non costituiscano l'unica e prevalente attività svolgentesi nelle sedi medesime.

Ciò detto, vorrei invitare tutti i colleghi ad alcune riflessioni. La prima, partendo proprio dall'emendamento Vestri, è la seguente: se i *flippers* non sono da vietare in quanto apparecchi di semplice svago, perchè porre un limite, innanzi tutto, per i minori e porre un limite anche al numero di *flippers* per ogni sede? Perchè indurre i dirigenti di tali circoli, ponendo un limite, ad evadere, come avviene sempre nel nostro Paese, la norma, moltiplicando le specie e le sottospecie in cui l'associazione potrà sempre, a tal fine, suddividersi? Non sappiamo forse che sono sorte associazioni, circoli e addirittura pseudo-organizzazioni politiche, o patriottiche, al solo fine di poter liberamente usare di questi apparecchi?

Dico di più. Se l'uso dei *flippers* è innocuo, legittimo e di puro svago, perchè limitarlo alle associazioni private, con o senza licenza di agibilità, e non consentirlo invece a tutti gli esercizi pubblici o aperti al pubblico?

La seconda riflessione è questa: secondo un'inchiesta fatta dal Governo, nel territorio della Repubblica sono 5.600 i locali asseritamente affiliati a circoli e ad associazioni aventi finalità ricreative, sportive, culturali, eccetera, nei quali funzionano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco. È una cifra molto rilevante sulla quale indubbiamente noi dobbiamo porre la nostra attenzione, in quanto essa rappresenta, già al livello attuale, un fenomeno sociale di notevole entità.

Poco o tanto che di incentivo al giuoco esso procuri, per la diffusione e la capillarità della sua infiltrazione tra i giovani, il fenomeno rappresenta un fatto sociale che caratterizza una mentalità ed un costume, cosa che nè il Parlamento nè il Governo possono ignorare, tenendo anche presente che diventa assai difficile per gli organi di

pubblica sicurezza esercitare il necessario controllo perchè siano rispettati le regole ed i limiti, ove queste regole e questi limiti, per l'adozione di una formula di compromesso, fossero stabiliti.

Venendo, ora, alle caratteristiche dei *flippers* e al loro uso, se il giuoco che essi consentono non raggiunge gli estremi del giuoco d'azzardo, per esperienza largamente raccolta, essi hanno un'influenza dannosa e deleteria sulla formazione e sull'educazione dei giovani.

È evidente che oltre certi limiti dell'onesto, utile e necessario svago, queste forme di giuoco, che si svolgono in ambienti chiusi, diventano per i giovani un incentivo all'ozio ed una occasione di spesa non indifferente per le famiglie: soprattutto, esse assecondano e formano l'abitudine al giuoco, al rischio e alla scommessa quando in tale giuoco, come avviene sia pure in misura minore anche per i *flippers*, è prevalente non l'abilità e la capacità del giocatore, quanto il caso e la sorte proprio per la totale e parziale automaticità dell'apparecchio. L'elemento dell'alea è innegabile, come è innegabile che proprio la prospettiva di un premio, per modesto che esso sia e senza l'aspetto di vero e proprio lucro, vale pur sempre da incitamento psicologico e da spinta al giuoco stesso, alla partecipazione lunga e prolungata oggi a questa e domani ad altre ben più gravi forme di giuoco.

In altre parole, gli elementi dell'alea e del miraggio del guadagno, se pure ridotti, sono tuttavia presenti anche nell'uso dei *flippers* e, in relazione al grado di maturità e di formazione dei destinatari, ben sembrano idonei a costituire una forma di preparazione e di avvio al giuoco d'azzardo vero e proprio.

Ora, se lo Stato interviene a reprimere quest'ultimo, non si vede perchè non debba, in via preventiva, evitare anche quelli che ben possono essere considerati i presupposti della sua diffusione. Nè è convincente il dire che vi sono altri e più importanti problemi di tutela della moralità pubblica che urgono. Ciò è incontestabile, ma non vedo perchè tale considerazione debba bloccare ed impedire intanto un intervento, sia pure

limitato e parziale, che anzi proprio perchè limitato e parziale può raggiungere risultati più concreti ed immediati.

In definitiva, per riferirmi al pensiero della Corte costituzionale, non può negarsi che anche nel giuoco dei *flippers* si riscontri una certa misura di subordinazione o, comunque, una forma di stretto collegamento dello svago alle componenti dell'alea e di un certo profitto. Ciò appare evidente anche in relazione alle possibilità di scommessa di cui fa cenno la legge. Infatti, dal punto di vista psicologico si ha pur sempre un incitamento del giovane alla realizzazione di risultati, o vantaggi, conseguiti in virtù dell'alea che egli corre e non, invece, all'affermazione della sua abilità.

Come risulta dal contesto e dallo spirito delle norme in vigore e di quelle che andiamo ad approvare, viene a considerarsi, nella specie, non la scommessa in generale quale previsione di un evento futuro e, nel caso, dell'esito del giuoco, astrattamente applicabile e configurabile in relazione a qualsiasi forma di svago e di giuoco, anche lecito ed educativo; si intende, invece, qui riferirsi a quella particolare forma di scommessa, non occasionalmente, bensì connaturata causalmente ed abitualmente allo svolgimento del giuoco per il carattere particolarmente aleatorio derivante dall'automaticità o semiautomaticità del meccanismo.

Comprendo ovviamente le preoccupazioni di ordine economico della SAPAR, concernenti l'impiego di mano d'opera in imprese connesse a questo tipo di produzione; ma si tratta di poche unità, che non superano in tutto il centinaio. Più vasto, invece, è il numero di persone interessato al commercio degli apparecchi che, come i colleghi sanno, provengono in larga parte dall'estero.

Non siamo insensibili a queste preoccupazioni e lo dimostra l'articolo 2 che rinvia l'entrata in vigore della legge a 120 giorni dopo la sua pubblicazione, proprio per dare, con questo termine sufficientemente ampio, la possibilità agli interessati di adeguare e ridimensionare la produzione di apparecchi automatici alle nuove direttive. Ma le preoccupazioni degli interessi di singole categorie, per quanto rispettabili e

da tutelare nei limiti del giusto e del possibile, non possono ovviamente essere anteposte alle prevalenti esigenze di ordine sociale, richiamate dall'articolo 41 della Costituzione.

Non sarebbe qui neppure fuori luogo richiamare, in largo senso, quel principio costituzionale dell'articolo 3 che impegna lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È un richiamo molto ampio senza dubbio, ma può valere ad indirizzare e ad inquadrare le finalità che il presente disegno di legge si propone, nell'ambito delle direttive costituzionali del nostro ordinamento. Credo di avere sufficientemente esposto le ragioni per le quali il relatore è favorevole all'approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera ed è, quindi, contrario agli emendamenti che sono stati presentati dal senatore Jodice e dal senatore Terenzio Magliano, e di cui do, in linea di massima, fin d'ora notizia.

Il senatore Jodice richiede, all'articolo 1, la sostituzione delle parole: « quelli che possono dar luogo a scommesse » con le altre: « quelli che abbiano insite scommesse », la soppressione delle parole: « anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita » e l'aggiunta di un intero comma nel quale si prevede la concessione di un nulla osta di agibilità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Infine, come alternativa in caso di rigetto del secondo emendamento, propone la soppressione delle parole: « o di ripetizione di partita ».

Il senatore Magliano, anche lui favorevole al nulla osta di agibilità, per quanto riguarda la connessione tra l'apparecchio e la scommessa, riporta testualmente l'espressione della Corte costituzionale che, per altro, a mio parere, equivale nella sostanza a quello che è già disposto dal disegno di legge.

Non avendo altro da aggiungere in merito, per il momento, invito i colleghi della Commissione ad approvare il provvedimento in discussione nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

JODICE. Al fine di dare un certo equilibrio logico alla discussione riterrei opportuno che il Governo si pronunciasse in merito agli emendamenti e anche all'ordine del giorno, che sono stati portati a sua conoscenza. Diversamente, sarebbe inutile proseguire nella discussione e noi ci troveremo nella condizione di dover chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. È ovvio come il Governo non possa mai rinunciare, aprioristicamente, ad una discussione. Comunque, se questa vuol dire accettazione del primo emendamento Jodice, faccio presente che le due dizioni, quella del testo governativo e quella del senatore Jodice, a mio parere, sono equivalenti. Noi abbiamo preferito « quelli che possono dar luogo a scommesse » soltanto per uniformità con la dizione della sentenza della Corte costituzionale. Altrimenti, se si volesse intendere in senso diverso, sarebbe una disposizione impossibile, in quanto tutto può dar luogo a scommessa; anche il termine della nostra discussione potrebbe essere oggetto di scommessa.

Il punto chiave è il secondo, cioè la soppressione delle parole « anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita »: se si eliminano queste, è evidente che si svuota il provvedimento di gran parte del suo contenuto. Allora è forse bene che io illustri le ragioni per le quali è nata l'esigenza di questo disegno di legge.

L'esigenza è nata dal grande disordine che regna in questa materia, come si è visto per esempio nella proibizione, da parte di una questura, di un « Calcio Italia », apparecchio che (se ne è discusso in sede di Commissione giustizia) deve invece essere ammesso perchè in esso prevale l'abilità del giocatore sulla automaticità dell'apparecchio stesso e può quindi essere compreso fra gli apparecchi da trattenimento.

Il provvedimento è stato presentato al Parlamento. La Commissione interni della Camera ha notato come il testo predisposto dal Governo non fosse sufficientemente chiaro a proposito dei *flippers*, apparecchi che dan-

no la vincita sotto forma di ripetizione della partita. In quella occasione si è fatta la precisazione di cui al secondo comma, e cioè: « o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita ».

Altra novità di questo disegno di legge consiste nel fatto che mette sul perfetto piede di parità sia i circoli privati (di qualunque tipo) sia i luoghi pubblici o aperti al pubblico e ribadisce le norme del Codice penale circa i giochi d'azzardo.

Dirò ora che non c'è dubbio che anche lo scopone scientifico potrebbe essere considerato gioco d'azzardo. Ma basta pensare a come e da chi si gioca lo scopone scientifico per comprendere come la Magistratura, giustamente, lo consideri lecito: c'è una situazione di fatto, direi un « fatto sociale », di cui non si può non tenere conto. Si potrebbe obiettare: ma che rapporto c'è con i *flippers*? Il rapporto esiste, perchè se si togliesse la ripetizione di partita ai biliardini elettrici, questi potrebbero essere considerati un gioco lecito: una qualunque persona entra in un bar, inserisce nell'apparecchio le 50 o le 100 lire, e gioca. È una specie di solitario automatico. Chi può impedirmi di fare un solitario?

Oggi, invece, i *flippers* sono costruiti con la ripetizione della partita e su quell'apparecchio si gioca molto denaro proprio in vista della ripetizione che costituisce la vincita e quindi lo stimolo a giocare. Mi rendo perfettamente conto che ci sono assistenti delle ACLI che dicono che il *flipper* è gioco più che lecito e che deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altro gioco perchè essi — gli assistenti — vegliano affinché il gioco non degeneri. Mi rendo conto che qualche segretario di locale ENAL afferma che quei locali sono condotti da padri di famiglia che, quando vedono un ragazzo che si intestardisce al gioco, lo allontanano. Ma, purtroppo, ci sono una infinità di circoli (che si nascondono magari dietro l'egida di un qualche partito) sorti unicamente a questo scopo e dove si finisce per giocare, data la mancanza di chiarezza legislativa, anche alle cosiddette « tre pere ».

Certamente non sono questi i problemi più importanti nei confronti della morale nel nostro Paese, ma hanno pure essi la loro importanza. E lasciamo perdere il gioco del lotto; se qualcuno prendesse l'iniziativa di sopprimerlo, credo che lo Stato non ci perderebbe molto. D'altronde, per il fatto che il lotto esiste, non è detto che si debba ammettere tutto il resto. Parliamoci chiaro: dal sottofondo di altri problemi morali emerge il problema politico, come, per esempio, nel cinema. E qui voglio citare una esperienza personale. Sono stato a Ginevra con mio figlio e siamo andati al cinema. Mio figlio ha dovuto presentare due volte il passaporto per dimostrare la sua età all'ingresso di cinematografi dove si proiettavano film che in Italia sarebbero considerati « parrocchiali ». In Svizzera sono severissimi in materia, quando in Italia vediamo addirittura i genitori che accompagnano i figli a vedere spettacoli proibiti ai minori di 18 anni. Ma non voglio insistere, perchè — su questo punto — potremmo scivolare nel problema della censura, problema qui assolutamente fuori luogo.

Nel caso in questione, per fortuna, non insorgono problemi politici, non è da vedere nella proibizione delle *slot machines* o dei *flippers* un problema politico: certamente no, per cui dovremmo essere tutti d'accordo nel regolare l'argomento.

È stata fatta la proposta di permettere due apparecchi per circolo, purchè questo sia destinato anche ad altro, oltre che al divertimento. Qualcosa di simile avviene nella Germania Ovest, ma, da noi, questo porterebbe a una moltiplicazione di circoli, nei vari nomi di circoli cattolici o di circoli ENAL; la povera polizia si troverebbe in mezzo, con un potere di discriminazione che non vuole avere. Come ho ripetutamente detto, sia la legge a decidere queste cose! Forse questa è la prima volta che un Ministro dell'interno rifiuta, in sede idonea, un potere che gli si vuole concedere e lo fa a ragion veduta, perchè sa benissimo quali e quanti equivoci possono sorgere da un tale potere. Sappiamo per esperienza che « fatta la legge, trovato l'inganno ». In tutto il Nord Europa si vende la carne congelata nei negozi

di carne fresca: nessuno dice niente, nessuno si preoccupa per questo. Provate a farlo da noi: ve l'immaginate che cosa succederebbe?

Si propone di togliere le parole « ripetizione di partita »? Ma noi abbiamo esempi di ragazzi che si sono rovinati giocando al *flipper*! La stampa ne ha più volte parlato! Oggi è diventato addirittura un fatto sociale ed è proprio la ripetizione di partita che, costituendo il vero e proprio incitamento a sempre nuove giocate, eccita i ragazzi. Togliamo la ripetizione: avremo un « solitario meccanico ».

Ho sentito parlare del « Calcio Italia ». Nell'ambito di questa stessa legge, esso è autorizzato. Quattro anni fa la Questura di Parma lo proibiva, quella di Reggio Emilia lo ammetteva. Nella Commissione giustizia della Camera è stato fatto presente che si tratta di gioco di abilità. Al riguardo, nel confermare che tale apparecchio — come già si è avuto modo di precisare e chiarire alle Questure interessate — è da considerarsi di puro trattenimento, in quanto non consente vincite o premi, devo altresì rilevare che l'utilizzazione dell'apparecchio stesso comporta soltanto un confronto di abilità fra gli utenti, escluso cioè l'automatismo.

Non sussiste un problema di produzione: invece di costruire *flippers* produrranno Calcio Italia o altre cose, a parte il fatto che in Italia tale fabbricazione è assai limitata; sono assai pochi gli operai impiegati nella costruzione di questi apparecchi.

Ci si chiede perchè una norma del genere non sia stata predisposta prima. Rispondo: due o tre anni fa i *flippers* non costituivano un fatto sociale. Del resto abbiamo visto all'estero come ci si comporti. A Parigi, per esempio, i biliardini elettrici sono proibiti ai minori di 16 anni; e i giovani compresi fra i 16 e i 21 anni possono giocarvi, purchè non consumino alcoolici. Nei Paesi Bassi quel gioco è proibito ai minori di 21 anni. In Italia riuscirebbe assai difficile far rispettare una norma del genere: dovremmo mettere un agente di guardia ad ogni *flipper*, come occorre un agente di guardia ad ogni cinematografo per controllare la data di nascita di colui che gioca o di colui che entra.

La novità di questo disegno di legge — ripeto — sta nel fatto che pone tutti sullo stesso piano davanti alla legge, per quanto riguarda gli apparecchi automatici o semi-automatici. Questo mi pare inevitabile e vorrei dire a coloro che si preoccupano per le conseguenze che ci potranno essere per i circoli privati, che il giorno in cui si darà la agibilità per tutti è chiaro che ci saranno egualmente dei danni per i circoli privati, perchè gli apparecchi potranno installarsi anche nei luoghi pubblici, dove rimarrà l'autorizzazione della polizia.

GIANQUINTO. Questo, però, fino a quando durerà lo scandalo della legge di pubblica sicurezza attuale!

TAVIANI, Ministro dell'interno. Ho fatto diramare il provvedimento ed è già stata iniziata la discussione fra i Ministri. La ragione della mia presenza oggi in Commissione accanto al mio valoroso collaboratore, onorevole Ceccherini, sta nel fatto che, intorno a questo argomento, si è sviluppata tutta una campagna che non ritengo sia politica.

Può darsi che alla base ci siano interessi da parte di associazioni, di produttori o di gestori, ma è chiaro che noi non ci possiamo fermare di fronte a tali interessi nel momento in cui ci accingiamo a dare una nuova regolamentazione al settore.

Comunque, se lei, senatore Jodice, vuole andare in Aula, andiamoci pure. Vorrà dire che ognuno si assumerà le proprie responsabilità in quella sede e, poichè si voterà per appello nominale, gli elettori, quando dovranno votare, sapranno quali settori del Parlamento e quali parlamentari non hanno voluto l'approvazione di questo provvedimento. Ad ogni modo, non ne faccio qui, come non l'ho fatto alla Camera nei riguardi del collega del mio partito, onorevole Tantalò, e del collega socialdemocratico, onorevole Righetti, un problema politico perchè, a mio avviso, si tratta di un problema tecnico e morale. Con questo non voglio accusare di immoralità chi la pensa diversamente, in quanto ci sono diverse interpretazioni anche della morale e della tecnica.

Per quanto concerne il primo emendamento presentato dal senatore Jodice, che vorrebbe sostituire, nell'articolo 1, le parole: « quelli che possono dar luogo a scommesse », con le altre: « quelli che abbiano insite scommesse », ripeto ulteriormente che ritengo significhino la stessa cosa, tanto è vero che, di fronte a questa alternativa presentatasi nella Commissione ristretta, abbiamo optato per la dizione: « quelli che possono dar luogo a scommesse » proprio per adoperare le stesse parole usate nella sentenza della Corte costituzionale. Oltretutto, se questa espressione non significasse che la scommessa è insita, il provvedimento non avrebbe alcuna ragione di essere, in quanto tutto può dare luogo a scommessa.

L'emendamento del senatore Jodice, pertanto, può ritenersi accolto nel senso che io ritengo esso sia l'interpretazione valida dell'espressione usata nel disegno di legge.

Non posso, invece, accettare il secondo e il terzo emendamento perchè essi limiterebbero la portata del provvedimento alla semplice proibizione del gioco d'azzardo, mentre io ritengo che la sua importanza consista proprio nel riconoscere nella ripetizione della partita e nel premio anche sotto forma di consumazione l'illiceità del gioco.

Non posso neppure accettare l'ordine del giorno, che fa un elenco dei giochi che debbono ritenersi leciti, in quanto questi, in seguito, possono essere trasformati. È indubbio che il *bowling*, per esempio, il Calcio Italia, eccetera, così come sono congegnati oggi sono degli apparecchi leciti e tali restano anche dopo l'approvazione di questo provvedimento. In sostanza, vengono proibiti i *flippers* e i cavallini; e quest'ultimo gioco, del resto, è proibito proprio come gioco di azzardo perchè, praticamente, è una vera e propria *roulette* con i cavalli anzichè con la pallina.

Ora, è chiaro che se dal biliardino elettrico si toglie la vincita, si toglie l'elemento più importante, cioè l'incentivo al gioco, trasformandolo in un solitario giocato, anzichè con le carte, con un apparecchio meccanico.

Ritengo, infine, che anche gli esercenti verranno favoriti dall'approvazione di que-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)32^a SEDUTA (12 maggio 1965)

sto provvedimento, perchè mentre oggi si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai circoli privati, domani si troveranno in una condizione di parità.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per il suo intervento, che ha chiarito molto bene i termini della discussione. Il punto più controverso, infatti, era quello relativo alla dizione: « quelli che possono dar luogo a scommesse », alla quale il senatore Jodice ha proposto di sostituire l'altra: « quelli che abbiano insite scommesse ». Avendo ora il Ministro dichiarato che, in effetti, si tratta della stessa cosa e che si è preferito adottare la prima dizione per adoperare le stesse parole usate nella sentenza della Corte costituzionale, mi sembra che anche i presentatori dell'emendamento possano ritenersi soddisfatti.

Ritengo, pertanto, che si possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

MAGLIANO. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro, siamo senz'altro più tranquilli, ragion per cui non insisto nell'emendamento da me preannunciato in quanto esso non ha più ragion d'essere. Ho ancora qualche perplessità rispetto ai circoli. In proposito desidero precisare che i gentili dei pubblici esercizi hanno dichiarato di aver subito un certo danno dall'attuale situazione e quindi vorrei impostare una questione di carattere generale, giuridica e morale.

Attualmente, gli unici circoli che possono essere controllati sono quelli parrocchiali, mentre non sappiamo se gli altri non daranno origine a nuove grosse evasioni, ammesso che i *flippers* siano sfrondatai di quella famosa partita premio e rientrino, quindi, nei puri trattenimenti. Se lasciassimo, invece, i *flippers* ai pubblici esercizi e a particolari circoli che possono essere controllati, ritengo che tutto sarebbe più semplice, anche per la polizia.

Mi rendo conto che i produttori non saranno del tutto soddisfatti, ma credo che

non si avranno inconvenienti, perchè questa controversia è nata proprio quando sono stati tolti i *flippers* dai pubblici esercizi e limitati ai soli circoli privati; mentre nei primi, infatti, il controllo della polizia ha luogo regolarmente, nei secondi, invece, non sempre tale controllo è possibile.

Quindi, pur essendo d'accordo con quanto detto dall'onorevole Ministro su tutte le macchine aventi carattere d'incentivo all'azzardo e sulla soluzione di ridurre i *flippers* ad innocenti macchine da solitario, vorrei pregare la Commissione tutta di considerare se sia opportuno allargare l'autorizzazione a tutti i circoli, indiscriminatamente, purchè abbiano l'apparenza, e forse solo quella, di circoli culturali.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Difatti questo non c'è, senatore Magliano. Non l'ho accettato! È il sistema tedesco, e all'onorevole Vestri che alla Camera aveva presentato un emendamento in questo senso ho risposto che tale sistema in Italia non poteva assolutamente funzionare.

Con questo provvedimento resta legittimo l'esercizio del Calcio balilla, del Calcio Italia, eccetera, cioè di tutti quei congegni che, escludendo ogni possibilità di vincite o premi, consistono soltanto in un semplice trattenimento.

JODICE. Mi limiterò a pochissime osservazioni.

Innanzitutto, desidero mettere sul tappeto un problema che non è stato ancora toccato, cioè quello della legittimità costituzionale del provvedimento, per quanto si riferisce all'aggiunta interpretativa che il Governo ha fatto alla Camera dei deputati e che è stata accettata.

Infatti, noi non possiamo non tener presente che questo articolo 110 della legge di pubblica sicurezza è già arrivato all'esame della Corte costituzionale, e ci è arrivato soltanto dopo che, nel 1956, il Ministero dell'interno aveva espresso il suo parere, in ordine al problema che, come ha detto il Ministro, costituisce il pomo della discordia nell'attuale disegno di legge, e cioè il problema dei *flippers*.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Con ripetizione di partita!

JODICE. Ma i *flippers* hanno avuto sempre la ripetizione di partita! Ora, oltretutto, questo tocca anche il problema della uniformità di indirizzo da parte del Ministero dell'interno, che si è occupato ripetutamente del problema, quando c'erano questurati che la pensavano in un modo, altre in un altro, carabinieri che facevano contravvenzioni e carabinieri che non le facevano. Intendo riferirmi ad una decisione adottata dal Ministero nel 1956.

GIRAUDO, *relatore*. Ma dal 1956 al 1965 il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti!

JODICE. Una circolare del Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza, Sezione terza — autorizzava l'uso dei biliardini denominati *flippers*. Infatti, riesaminata la pratica, dopo che la Questura di Firenze aveva chiesto un parere agli organi tecnici e a quello erariale, il Ministero affermava: « ritenuto che dal funzionamento degli apparecchi stessi sia da escludere ogni automatismo e che il risultato finale del gioco è conseguenza di volontà, di attitudine e di abilità, questo Ministero è d'avviso che non possa ulteriormente sostenersi il divieto dei biliardini ».

Quindi si consentiva l'uso di questi apparecchi, in quanto non aventi le caratteristiche di apparecchi da gioco automatici, o solo in parte automatici. Non sto qui a considerare le conseguenze di una circolare del genere nel campo dell'iniziativa privata, dove il costruttore si è ritenuto autorizzato a fabbricare *flippers* in serie: questo ci può riguardare fino ad un certo punto. Sta di fatto che questo concetto è stato ribadito, e prego l'onorevole Ministro di darci chiarimenti.

In proposito, la Corte costituzionale, quando si è occupata dell'argomento, ha precisato che rispondono alle premesse della proibizione « solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di gioco e di scommessa »,

cioè gli apparecchi per i quali in tanto ci si può svagare, in tanto ci si può divertire, in quanto si scommetta! Guardi, onorevole Ministro, il concetto della Corte costituzionale è chiarissimo! Ora quando noi, con un articolo come quello predisposto dal Governo nell'attuale disegno di legge, diciamo « che possono dare luogo a scommessa », andiamo contro il dettato della Corte costituzionale. È questo un problema importantissimo.

Poi, qui, nel disegno di legge, il Governo dà una interpretazione che non so se sia consentita nella nostra sistematica giuridica generale. Infatti non si capisce perchè il Governo abbia sentito la necessità di emanare una interpretazione della disposizione di legge con il comma aggiunto alla Camera. Dicendo: « Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse... », noi stessi diamo l'interpretazione di questa disposizione ed è qui che sorge, da parte mia, l'esigenza di presentare un ordine del giorno esplicativo perchè ho l'impressione che la materia diventi ancor più confusa di prima, in quanto abbiamo pareri del Ministero dell'interno — che hanno la loro autorità — e una sentenza della Corte costituzionale con essi contrastante: senz'altro noi andremo incontro a contestazioni a non finire. Io vorrei che la legge fosse concepita con chiarezza: male a proposito, in questa occasione, si è parlato di pubblica moralità. Sono convinto che la pubblica immoralità non viene concimata dai *flippers*: ci sono tante altre cause in Italia che l'alimentano e la fanno sviluppare. Per togliere il cancro non possiamo dare la liquerizia o lo sciroppo: questo è l'importante!

Ma, a parte le questioni di ordine morale, visto che, a mio giudizio, la disposizione di legge non è tecnicamente perfetta, almeno sia in armonia con le norme costituzionali e con la sentenza della Corte costituzionale stessa! Queste sono le perplessità che non mi consentono di aderire all'invito del ministro Taviani. Non possiamo scaricare tutto sulle spalle della Magistratura; non possiamo dire: interpreti la legge, e basta! Noi abbiamo il preciso dovere di emanare

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)32^a SEDUTA (12 maggio 1965)

norme chiare e precise. L'esigenza che io affermo è imprescindibile in uno Stato che si chiama di diritto: in un tale Stato la legge non deve dare adito a contrasti e a incertezze; la Magistratura ha già larghissimi poteri discrezionali, non accentuiamo questa situazione fino a farli divenire discriminatori.

CHABOD. Non concordo con quanto ha affermato il collega Jodice. Ritengo che il secondo comma sia perfettamente ammissibile: sono essenzialmente d'accordo sulla opportunità di questa norma. L'unica mia perplessità si riferisce alla frase « che possono dare luogo a scommesse ». Il Ministro ha senz'altro fornito chiarimenti in merito, ma ritengo sia opportuno rafforzare queste dichiarazioni, eventualmente con un ordine del giorno, di cui, però, riconosco che la formulazione è difficile. Comunque, ritengo che se siamo noi a dare un'interpretazione, non possano sorgere più dubbi, perchè, come giustamente ha rilevato la Corte di cassazione, l'opinione di un singolo parlamentare, in un suo singolo intervento, ha valore relativo ai fini dell'interpretazione, ma se, in un ordine del giorno, unanime, la 1^a Commissione afferma che l'interpretazione della norma è quella che ha dato l'onorevole Ministro, credo che non possano più sorgere dubbi.

BATTAGLIA. Sono completamente d'accordo con quanto ha affermato il collega Chabod: mi sembra che le sue argomentazioni valgano a neutralizzare le incertezze e le perplessità che hanno alimentato l'intervento del collega Jodice, il quale, sotto certi aspetti, potrebbe anche non aver torto circa l'interpretazione dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione. Ma, data l'interpretazione, autorevole, del Ministro, possiamo essere in pace con noi stessi, specialmente se formuliamo immediatamente un ordine del giorno nel quale si richiami quello che ha detto l'onorevole Taviani: noi suffragheremo, con la nostra contemporanea affermazione, quella del Ministro. Credo che nessun magistrato potrà dare interpretazione diversa; tanto più, quando è palese che noi abbiamo approvato il dise-

gno di legge con quell'espressione, in quanto l'espressione stessa deve essere interpretata in un modo, e non in un altro. Quali dubbi possono sorgere? L'ordine del giorno va fatto subito: ritengo pertanto opportuno, onorevole Presidente, che sia nominata stamane una Sottocommissione in grado di predisporlo; ci riuniremo nel pomeriggio per la votazione.

GIANQUINTO. Questo, a mio avviso, non è possibile, non solo per una ragione di ordine tecnico, ma anche per il prestigio del Parlamento italiano.

Cosa significa un ordine del giorno interpretativo di una norma che stiamo per approvare? Vuol dire che noi stessi ammettiamo che la norma, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati e così come noi dovremmo approvarla, non è chiara, che si presta ad interpretazioni diverse e contraddittorie per cui, al fine di evitare inconvenienti, noi corrediamo il disegno di legge di un ordine del giorno che chiarisca la volontà del Parlamento. Ma, dal momento che stiamo creando la legge, perchè non si trasfonde il contenuto dell'ordine del giorno nella legge stessa?

L'ordine del giorno rappresenterebbe da parte nostra una dichiarazione di impotenza ed io non mi sento di avallare, con un ordine del giorno, l'ipotesi che il Parlamento sia incapace di formulare una norma chiaramente estesa.

Non credo, onorevole Ministro, che il problema sia talmente urgente da far sì che si ripeta la triste consuetudine di approvare un provvedimento, anche se imperfetto, solo per evitare di perder tempo rinviandolo all'altro ramo del Parlamento, uso questo che la mia parte politica ha sempre avvertito. È preferibile, invece, rendere il contenuto della norma così chiaro da impedire qualsiasi distorsione in un senso o in un altro. Se siamo tutti d'accordo, possiamo anche formare una Sottocommissione che cerchi la formulazione migliore; sono convinto che riusciremo a trovarla.

PREZIOSI. Aderisco completamente a quanto detto dal senatore Gianquinto cir-

ca la questione dell'ordine del giorno. Colgo, inoltre, l'occasione per informare il Ministro — se non ne è ancora a conoscenza — che, secondo quanto pubblica l'« A B C », nella città di Roma, cristiana, esiste un locale chiamato « Piper club », capace di contenere circa 3.000 persone e dove ci sono delle *entreneuses* e degli *entreneurs* (una ventina fra ragazzi e ragazze) per lo più minorenni, con ingresso libero a questo locale, i quali insegnano ai clienti i passi dei vari balli. Ma la cosa più impressionante sono le dichiarazioni che questi ragazzi hanno reso ai giornalisti: se il Ministro me lo consente, gli farò avere una copia del giornale affinché se ne renda conto personalmente.

Siamo d'accordo, quindi, sul fatto che è necessario abolire i *flippers*, le cosiddette « macchine mangiasoldi », ma quando si parla di moralizzazione, non si può limitarla ad essi, bensì occorre estenderla a tutti gli angoli della vita sociale.

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. La ringrazio, senatore Preziosi. Per quanto riguarda la rivista di cui ella ha parlato, mi sarà facile trovarla.

Circa la questione dell'ordine del giorno, devo dire che sono d'accordo con il senatore Gianquinto, perchè è vero che se si fa un ordine del giorno di questo genere, significa che si hanno dei dubbi sulla formulazione del provvedimento. Peraltro, devo dichiarare che l'espressione usata nel disegno di legge: « quelli che possono dar luogo a scommesse » è stata scelta dal Comitato ristretto della Camera dei deputati proprio per adottare la stessa formulazione usata nella sentenza della Corte costituzionale, che termina con queste precise parole, « senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a scommesse ». Comunque, come giustamente ha detto il senatore Chabod, poichè in questo caso non è possibile trovare una formulazione perfetta, mi sembra che possa essere sufficiente una dichiarazione del Ministro, il quale fa porre a verbale di prendere atto della unanimità dei consensi dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici e di ogni singolo membro della Commissione, sul fatto che si debba considerare l'emendamento Jo-

dice « quelli che abbiano insite scommesse » equivalente all'espressione usata nel provvedimento « quelli che possono dar luogo a scommesse ».

Del resto, mi rimetto alla Commissione: rinviando pure il provvedimento alla Camera; premura eccessiva non c'è. È un fatto che trovo, comunque, inutile, dal momento che già nella Commissione della Camera si è studiata a lungo la formula e non è stata contrastata, essendo tutti unanimi sulla interpretazione che anche qui ho indicato.

Al senatore Jodice rispondo sulla questione della costituzionalità. Non ho alcuna preoccupazione in merito, anzi, la Commissione giustizia della Camera ha ribadito la perfetta costituzionalità del provvedimento in discussione. Condivido invece le preoccupazioni per la circolare del Ministero dell'interno; la circolare c'è stata, ma oggi viene superata da una legge, non da una nuova circolare.

La sentenza della Corte costituzionale viene applicata da questo disegno di legge. Questo è il parere della Commissione giustizia della Camera e della Commissione interni della Camera, questo è il parere della Commissione giustizia del Senato, questo è il parere dei giuristi coi quali abbiamo parlato, questo è il parere del Consiglio di Stato. Lei, senatore Jodice, è senz'altro miglior giurista di me, che sono studioso di economia, ma qui ci troviamo di fronte a tutta una serie di pareri favorevoli delle nostre Commissioni e ad un parere del Consiglio di Stato che ci autorizza a interpretare la sentenza della Corte costituzionale in quel senso; per questo pregherei gli onorevoli componenti della Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

C H A B O D. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e dichiaro di essere soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il senatore Jodice ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione del Senato,

nell'esprimere il proprio voto al disegno di legge n. 1105, ritiene necessario precisare nell'elenco sotto indicato i giochi che, nel rispetto della presente legge, devono ritenersi leciti:

bowling - tiri vari - palla canestro - calcio Italia - microguide - flippers - cavallini - calcio acqua (tutti senza ripetizione di partita) ».

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Viene assorbito nelle mie dichiarazioni. Su questo ordine del giorno dichiaro, affinché resti a verbale, che, così come sono, si presentano oggi legittimi i *bowling*, il *Calcio Italia*, le *microguide*, le *micropiste* e simili.

J O D I C E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari